



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INTERESSI MORATORI E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO**

Sentenza del 1.7.2025, dep. 21.8.2025, n. 5216/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16.

Composizione

Pres. Lentini, Est. Frattarolo

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN
GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE
A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - Cartella di pagamento -
Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni -
Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Massima

Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il *quantum* del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, mentre, laddove la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, desumibile implicitamente anche dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, nonché la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un difetto di motivazione circa le modalità di liquidazione degli interessi moratori applicati, osservando nella fattispecie che la disciplina degli interessi è compiutamente contenuta nell'art. 20 d.P.R. n. 602/1973, indicante il *dies a quo*, il *dies ad quem* ed il tasso dell'interesse annuale, fissato al 4%, nel testo vigente *ratione temporis*.)

Rif.

normativi

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com.3
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 17
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55
DM Finanze 21/05/2009 art. 2
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67
Legge 24/04/2020 num. 27
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3

Rif.

**giurispruden-
ziali**

Conf:

Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 01)

Vedi

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 (Rv. 672728 - 01)

Anno pubbl.

2025